

# #LaSentenza



Osservatorio legislativo sul lavoro – N. 7 luglio 2021

## ***Tribunale di Modena***

*Ordinanza n. 2467 del 23 luglio 2021*

### **LEGITTIMA LA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE CHE NON VUOLE VACCINARSI CONTRO IL COVID-19**

Il caso riguarda due fisioterapiste di una Rsa, assunte da una cooperativa di Modena, sospese senza retribuzione a seguito del loro rifiuto di vaccinarsi.

Nell'ordinanza relativa al ricorso presentato dalle due lavoratrici, il giudice ha evidenziato che "il datore di lavoro si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all'interno dei locali aziendali e ha quindi l'obbligo ai sensi dell'articolo 2087 del Codice civile di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori".

A sostegno della sentenza, il tribunale riporta la direttiva europea 739/EU che, nel giugno 2020, ha incluso il Covid tra gli agenti biologici contro i quali è necessario tutelare gli ambienti di lavoro.

Rilevante è il fatto che la pronuncia si basa sulla sospensione dei lavoratori avvenuta prima dell'entrata in vigore del decreto 44/2021.

L'ordinanza precisa che, comunque, il rifiuto del vaccino anti-Covid non può comportare sanzioni disciplinari, ma può avere delle conseguenze per quanto riguarda la valutazione oggettiva dell'idoneità alla mansione del dipendente.

In sintesi: considerata l'oggettività a svolgere determinate mansioni, chi è a contatto con il pubblico o in spazi ridotti accanto ai colleghi può essere sospeso dal lavoro e dalla retribuzione in caso di mancata vaccinazione.

Da qui è partito l'iter che ha coinvolto il medico competente per la valutazione di idoneità a svolgere, causa il pericolo pandemico, l'attività a stretto contatto con anziani e persone oltre modo fragili. Il medico competente si rapporta con il datore di lavoro con una comunicazione per una prima sua valutazione circa la possibilità di utilizzare gli addetti sanitari in una posizione lavorativa non a contatto con altri dipendenti o terzi.

Verificata l'impossibilità, è stato ritenuto corretto il comportamento del datore che ha proceduto a sospendere i due dipendenti senza la corresponsione di alcuna retribuzione.

Non trova accoglimento neppure l'asserita violazione della privacy delle lavoratrici che avevano sottoscritto il consenso informato sulla mancata sottoposizione al vaccino che può essere valutata dal medico aziendale per stabilire l'idoneità del lavoratore alla mansione.

***Sportello Lavoro***  
Cisl Brescia